



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – art. 44 CGS – principio di economicità – principio di ragionevole durata del processo - fattispecie

Descrizione

E' contrario al principio di economicità porre a carico della parte interessata un onere di impugnazione in via autonoma dell'atto presupposto quando, comunque, i relativi contenuti siano stati conosciuti attraverso l'atto successivo poi formalmente impugnato e sia svolto un regolare contraddittorio. Soccorre in tal senso anche il principio della ragionevole durata del processo ex art. 44, secondo comma Codice di giustizia sportiva.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 73/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 073 CFA del 18 gennaio 2021 (Sestese Calcio S.S.D. A.R.L. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Professionisti Serie A - Lega Nazionale Professionisti Serie B - Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Nazionale Dilettanti - A.C.F. Fiorentina S.p.A. - Genoa C.F.C. S.p.A - Kouame Kouakou Christi – U.C. Albinoleffe S.r.l.)